



FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

**** ** ***

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio in data 23 settembre
2019 composta da

Avv. Alessandro MASSAIA *Presidente Estensore*

Avv. Luca RINALDI *Componente*

Avv. Elena CESERANI *Membro supplente*

sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

definitivamente pronunziandosi sul reclamo R.G. 1/2019
proposto dal dott. **Vincenzo ADINOLFI** (C.F.
DNLVCN64M13H703J), nato il 13 agosto 1964, residente
in Bologna, Via Ravenna n. 1, tesserato al nr. 32942
presso l'affiliato ISTRICE ASD, rappresentato e difeso
dall'Avv. Massimiliano CANE' del Foro di Bologna, con
studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 29, fax 051-
9525541, pec: massimiliano.cane@ordineavvocati-bopec.it,

Avverso la

Decisione emessa dal **Tribunale Federale in data 6 ago-
sto 2019 a definizione del procedimento n. 4/2019**, con
la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal dott. Vincenzo ADINOLFI per l'annulla-



mento e/o la dichiarazione di invalidità dell'Assemblea elettiva straordinaria della F.A.S.I. delli 9 giugno 2019, dei relativi risultati e di ogni atto preliminare e conseguente, con compensazione delle spese di lite,

contro

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I.),
con sede in Bologna, Via Pilastro n. 8, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* dott. Davide BATTISTELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille REALI del Foro di Roma, con Studio in Roma, Via Isonzo n. 42, fax 06-8841471, pec: achillereali@ordineavvocatiroma.org.

**** ** ***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 25 giugno 2019, con ricorso ex art. 68 del Regolamento di Giustizia il dott. Vincenzo ADINOLFI adiva il Tribunale Federale chiedendo, previa sospensione in via d'urgenza degli atti impugnati, l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità dell'Assemblea elettiva straordinaria della F.A.S.I. del 9 giugno 2019, dei relativi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente afferente l'elezione alla carica di Presidente della F.A.S.I.



Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente assumeva a motivo di doglianza la pretesa violazione dell'art. 19 comma VI^o dello Statuto Federale F.A.S.I. e dell'art. 29 comma I del Regolamento Organico, in quanto le elezioni tenutesi in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 9 giugno 2019 non si erano svolte per il tramite dell'esercizio del diritto di voto in forma elettronica, ma per scrutinio segreto, con conseguente presunta compromissione del diritto di elettorato passivo di esso ricorrente che, ad esito della votazione, era risultato soccombente con uno scarto di 168 voti rispetto al candidato risultato vincitore (segnatamente, come risulta dal verbale dell'Assemblea, 224 voti per il candidato BATTISTELLA, poi proclamato vincitore, 56 voti per il reclamante ADINOLFI, due schede nulle, zero bianche).

Rigettata dal Tribunale Federale con ordinanza interinale in data 16 luglio 2019 la richiesta di sospensione della deliberazione Assembleare impugnata, si costituiva ritualmente nel giudizio la F.A.S.I. che eccepiva in via preliminare la carenza di interesse del ricorrente per mancato adempimento agli oneri di allegazione e di dimostrazione a riguardo della prova di resistenza e deduceva nel merito l'infondatezza



del ricorso causa la mancanza della disciplina di dettaglio, presupposto necessario per poter legittimamente esercitare in forma elettronica il diritto di voto da parte dei componenti dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad eleggere il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e, per l'appunto, il Presidente della Federazione.

All'udienza del 6 agosto 2019 il Tribunale Federale, dopo ampia discussione, dichiarava inammissibile il ricorso in ragione del mancato superamento della prova di resistenza.

Con reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia il dott. ADINOLFI proponeva gravame avverso la menzionata decisione del Tribunale Federale, in particolare deducendo l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado per mancato superamento della prova di resistenza, e ribadendo con separato motivo la presunta violazione dell'art. 19 Comma VI dello Statuto, reiterando la domanda di annullamento e/o la declaratoria di invalidità dell'Assemblea elettiva Straordinaria della F.A.S.I. del 9 giugno 2019, dei relativi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente, con richiesta di rinnovazione di detta procedura elettorale.



Si costituiva in giudizio la FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA, assumendo la correttezza della decisione di prime cure nella parte in cui aveva inteso dichiarare inammissibile il ricorso per mancato superamento della prova di resistenza ed evidenziando, in ogni caso, la correttezza dell'operato della Federazione che non aveva dato corso al voto elettronico per la mancanza della disciplina di dettaglio.

Alla Camera di Consiglio del 23 settembre u.s. il Collegio, previa discussione ad opera dei Procuratori delle parti, emetteva il seguente dispositivo: *"In riforma della sentenza reclamata, ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, rigetta il reclamo. Spese di lite compensate. Ai sensi dell'art. 74 comma VII^o Reg. Giust., ritenuta che l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consenta il deposito contestuale della motivazione, fissa termine di dieci giorni per il deposito della sola motivazione"*.

M O T I V A Z I O N E

Il reclamo proposto dal dott. ADINOLFI, se coglie nel segno laddove motivatamente grava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva statuito l'inammissibilità del ricorso originario per mancato superamento della prova di resistenza, non porta comunque



ad alcuna declaratoria di annullamento/invalidità del provvedimento impugnato, in quanto risulta infondato nel merito.

Con il primo motivo di impugnazione il reclamante deduce l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito per l'inammissibilità del ricorso introduttivo causa il mancato superamento della prova di resistenza.

La censura mossa dall'appellante avverso la declaratoria di inammissibilità operata dall'Organo di Giustizia di prime cure per mancato superamento della prova di resistenza, ad avviso del Collegio, è fondata.

Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza del Giudice Amministrativo, nell'ambito del giudizio elettorale la necessità di reperire un punto di equilibrio tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata e quella di salvaguardare la volontà manifestata dal corpo elettorale, necessità espressa per il tramite del principio della prova di resistenza, determina l'impossibilità di poter statuire l'annullamento dei voti in contestazione allorquando non sia dimostrato che l'illegittimità denunciata abbia influito in concreto sui risultati elettorali, cosicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. (Cons.



Stato Sez. V Sent., 15/12/2016, n. 5284, Cons. Stato

Sez. V Sent., 16/03/2016, n. 1059, Cons. Stato Sez. V

Sent., 21/10/2011, n. 5670)

Tale regola, tuttavia, non si può ritenere invocabile

allorquando le contestazioni abbiano riguardo agli

aspetti generali delle operazioni elettorali quali,

a mero titolo esemplificativo, l'omessa sottoscri-

zione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura

della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda,

ovvero, come nel caso, l'adozione di un sistema di

votazione asseritamente illegittimo. (Cfr. quanto al

perimetro di operatività del principio della prova di

resistenza in materia elettorale, Cons. Stato Sez.

III, Sent., (ud. 20-12-2016) 30-01-2017, n. 368, Cons.

Stato Sez. III, Sent., (ud. 20-12-2016) 30-01-2017, n.

368, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2015) 16-

03-2016, n. 1059, Cons. giust. amm. Sicilia, Sent.,

(ud. 16-01-2014) 05-02-2014, n. 47, Cons. Stato Sez.

V, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-06-2011, n. 3829, da

ultimo T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 03-07-

2019) 04-07-2019, n. 47).

Avendo il ricorrente dedotto quale vizio di impugna-

zione la pretesa illegittima adozione da parte

dell'Assemblea del sistema di voto per il tramite del

voto a scrutinio segreto, dovendo qualificarsi detta



censura come afferente gli aspetti generali e presuntivamente viziante la regolarità sostanziale delle complessive operazioni elettorali, non è conseguentemente conferente, alla luce della citata giurisprudenza del Giudice Amministrativo ed alla luce della *ratio* sottesa al principio sopra evidenziato, il richiamo alla prova di resistenza, meno che mai per fondare una statuizione di inammissibilità dell'impugnativa.

Il motivo di impugnativa, sia pur alla luce di quanto esposto ammissibile, è nondimeno da ritenersi infondato.

Il reclamante, come esposto più sopra, deduce l'errore della sentenza nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 19 VI^a comma dello Statuto Federale per la mancata adozione del voto elettronico.

In particolare il reclamante, assumendo che detto sistema di votazione sarebbe già stato adottato e normato da numerose federazioni nazionali, deduce che il principio informatore di cui all'art. 6.1.5 dei Principi Fondamentali, quali approvati con la deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 4 settembre 2018, sarebbe da ritenersi di immediata precettività, non essendo condizionato dall'emanazione di una successiva



regolamentazione di dettaglio.

Ad asserito ulteriore conforto della tesi dell'immediata precettività dell'art. 19 comma VI[^] quanto all'esercizio del voto elettronico, il reclamante deduce poi la circostanza che detta norma risulta approvata da parte della Giunta del C.O.N.I. senza rilievi. In ultimo sostiene il dott. ADINOLFI che una lettura quale quella condivisa dall'Organo di Giustizia di prime cure equivarrebbe ad una disapplicazione della norma statutaria.

Il Collegio non condivide l'assunto del reclamante, giudicando le argomentazioni addotte a sostegno del motivo di impugnazione infondate, o comunque inconfidenti quando non apodittiche.

Ad avviso del Collegio, nessun dirimente rilievo assume ai fini della presente decisione la circostanza che altre Federazioni (quali non è dato sapere) abbiano esercitato il diritto di voto in formato elettronico in casi analoghi a quello del presente contenzioso.

Va da sé che lo scrutinio operato dagli Organi di Giustizia, nel caso sulla legittimità del procedimento elettorale seguito per l'elezione alla carica di Presidente, deve essere obbligatoriamente circoscritto, nei limiti dei motivi di impugnativa dedotti dal ricorrente in ossequio ai requisiti di specificità, al



rispetto delle leggi, dello Statuto del C.O.N.I., dei principi fondamentali del C.O.N.I., e poi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, come riconosciuto dall'art. 68 del Regolamento di Giustizia F.A.S.I.

E' poi del tutto apodittico, ad avviso del Collegio, il richiamo all'approvazione senza rilievi della norma statutaria da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., per dedurre argomentazioni a sostegno della tesi del ricorrente; si tratta di atto che, quanto ai presenti fini, è da ritenersi del tutto neutro.

Ciò posto, la disposizione contenuta nell'art. 19 comma VI[^] dello Statuto, ad avviso di questo Collegio, non gode allo stato di immediata efficacia precettiva.

Invero lo Statuto della F.A.S.I., nel disciplinare l'esercizio del diritto di voto per l'Assemblea Nazionale Straordinaria celebrata in funzione elettiva, se prevede l'esercizio in forma elettronica, per altro demanda l'individuazione delle modalità per il concreto esercizio ad un atto normativo endofederale, ovvero al Regolamento Organico Federale: *"il voto è esercitato in forma elettronica, **secondo modalità, previste nel regolamento organico**, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto*



e la sua segretezza".

Ora, a prescindere dagli ordinamenti delle altre federazioni (le quali, come riconosce il reclamante stesso, pare abbiano comunque provveduto a normarne le modalità), nell'ordinamento interno della F.A.S.I., segnatamente nel Regolamento Organico Federale datato 2016, antecedente la modifica statutaria che occupa, non c'è alcuna disposizione (né il ricorrente la indica) che regolamenti e disciplini le modalità di esercizio del voto in forma elettronica.

Questo è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere ai presenti fini priva di immediata precettività la previsione di cui all'art. 19 VI^a comma dello Statuto, non essendo necessaria alcuna norma transitoria, né avendo rilievo la circostanza, del tutto inconferente ai presenti fini, che detta norma, come già accennato, sia stata nel testo vigente approvata dalla Giunta C.O.N.I., senza rilievi o modifiche.

Sostenere, come assume il reclamante, che disconoscere l'immediata precettività della norma equivale ad una disapplicazione è assunto del tutto infondato; la norma non è di immediata precettività in quanto, come previsto in sede statutaria, manca la necessaria norma del Regolamento Organico Federale.



E' del tutto inconferente, per superare le argomentazioni sopra richiamate, sostenere come sostiene il reclamante che l'art. 29 comma I^ lett. g) del Regolamento Organico Federale, allorquando prevede che "il Presidente dell'Assemblea ha il compito lett g) di determinare il criterio di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto federale..." fonderebbe l'obbligo per il Presidente dell'Assemblea elettiva di intraprendere la votazione assembleare con il sistema del voto elettronico.

Il passo del Regolamento Organico è citato dal ricorrente in maniera non pertinente, perché a sensi della citata norma il Presidente dell'Assemblea elettiva può determinare il criterio di votazione, ma, si sottolinea, solo nel novero delle modalità statutariamente previste, non già per il tramite di modalità non previste nello Statuto o nel Regolamento.

Contrariamente alla tesi del ricorrente, nel caso il Presidente dell'Assemblea elettiva, pena l'illegittimità dell'atto per difetto di competenza, non avrebbe potuto stabilire le modalità di esercizio del voto elettronico.

Dette modalità, a sensi dell'art. 24 lett. m) dello Statuto, sono riservate alla regolamentazione organica federale, da adottarsi nel rispetto degli indirizzi



provenienti dalla Giunta C.O.N.I.

D'altronde, la circostanza che in sede di enunciazione dei principi fondamentali - principi fondamentali che rappresentano, in conseguenza dell'obbligo di uniformazione che incombe in capo alle Federazioni ex art. 5 comma II lett. b) del D.Lgs. 1999/242 federale, fonti del diritto nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sottordinate rispetto allo Statuto del C.O.N.I., ma sovraordinate rispetto agli statuti delle singole Federazioni, così come degli atti regolamentari interni - il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. abbia espresso al punto 6.1.5 l'esigenza di introdurre una disciplina uniforme quanto a modalità e regole per gli adottandi sistemi di voto elettronico da parte delle singole Federazioni, è sintomo dell'importanza e delle implicazioni della materia, con particolare riferimento al diritto alla segretezza del voto, e più in generale per quel che riguarda la privacy dei votanti.

Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ben consapevole della complessità delle problematiche connesse all'adozione dei sistemi di voto elettronico, ha espresso la necessità di una previa normazione a livello centrale di modalità e regole uniformi per garantire una regolamentazione omogenea da parte di tutte le Federazioni, a miglior tutela della certezza



e della trasparenza della procedura di voto e per la maggior garanzia dei diritti individuali dei votanti e dei candidati.

In definitiva, il ricorso, sia pur ammissibile, non è fondato, con la conseguente reiezione della domanda di annullamento e/o di declaratoria di invalidità delle elezioni tenutesi il 9 giugno 2019 ad opera dell'Assemblea Straordinaria della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

Spese compensate.

Motivazione depositata in data 30 settembre 2019.

La decisione è stata integralmente redatta a mezzo scritturazione elettronica.

Avv. Alessandro MASSAIA Presidente estensore

Avv. Luca RINALDI Componente

Avv. Elena CESERANI Membro Supplente

Si comunichi a mezzo pec.